



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 10.52.2/2019

A

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Oggetto. [ID_VIP: 5147] VENEZIA: Progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (VE)

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

Proponente: Società Enel Produzione S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP)

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Alla Regione Veneto
Area tutela e sviluppo del territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
ambiente@pec.regione.veneto.it

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
il Comune di Venezia e Laguna
mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

Alla Società Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 142, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

VISTO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società Enel Produzione S.p.A. con nota prot.n. Enel-PRO-20.02.2020-2832 ha presentato l'istanza (successivamente perfezionata con nota prot.n. Enel-PRO-02.03.2020-3584) per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al "*Progetto di Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (VE)*".

PREMESSO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 21817 del 27.03.2020 ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7352>.

PREMESSO che questa Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con nota prot.n. 13128 del 21.04.2020 ha richiesto il parere endoprocedimentale di competenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della stessa Direzione generale ABAP.

VISTE e CONSIDERATE le osservazioni del pubblico e i pareri pubblicati sul predetto sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con nota prot.n. 0007486 del 22.05.2020 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale che si riporta integralmente:

«In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi dalla Società Enel Produzione S.p.A., facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n° 13128 del 21.04.2020 si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n° 5 del 2010 del Direttore Generale PBAAC.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. La cartografia allegata al P.T.C.P. evidenzia che il sito di intervento risulta esterno alle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e L.431/85 (artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), alle zone umide, di cui all'art. 21 delle Norme di Piano e aree appartenenti a Rete Natura 2000.

Nel P.P.R.A., in corso di approvazione, è invece rappresentata una diversa estensione del vincolo della fascia costiera quindi anche le aree di intervento ricadono nel vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma 1 lettera a).

Al riguardo si menziona la nota prot. n° 4641 del 20/05/2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Legislativo, che istituisce la sussistenza del vincolo a partire dalla linea di terra e non dalla conterminazione lagunare (pur non riportandone rappresentazione grafica a supporto; al riguardo si veda quanto esposto nell'analisi del PAT del Comune di Venezia) alla data della nota esplicativa della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. n° 21802 del 27/11/2012.

Per tali ragioni è stata presentata un'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

La Centrale in oggetto ricade inoltre nel territorio disciplinato dal Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) approvato con D.C.R. n° 70 del 09/11/95. Successivamente, con D.C.R. n° 70 del 21/10/99 (BUR n° 108 del 14/12/99) è stata approvata la Variante 1. Gli obiettivi per la tutela paesaggistica promossi dal PALAV sono: dare contenuto articolato ai vincoli del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (ex Legge 431/85 e 1497/39), salvaguardare i sistemi naturali e il complesso di beni legati all'acqua ed interesse storico ambientale ad essi collegati (boschi, ville, fortificazioni, cave senili, ecc.)

1.2. Beni architettonici

Nell'area della centrale e nelle sue immediate vicinanze non si individuano beni culturali ascrivibili all'art. 10 del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Non sono presenti dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ma nelle sue immediate vicinanze, si segnala il vincolo D.M. di vincolo 1.8.1985 (L.1089/39, Vincolo Parte Terza del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m).

2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

Il progetto proposto ricade all'interno delle aree produttive esistenti site nella vasta zona industriale del petrolchimico di Porto Marghera, già urbanizzate e infrastrutturate, e comporta il parziale rifacimento della Centrale con la dismissione degli attuali gruppi alimentate a carbone e l'installazione di un impianto a gas di ultima generazione (progettate con i criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposti

nel pieno rispetto delle Best Available techniques Reference Document -Bref-di settore) allo scopo di conseguire un miglioramento sostanziale dell'efficienza energetica della Centrale stessa. Il progetto di conversione mira a preservare il più possibile la struttura impiantistica esistente e riutilizzare gli impianti ausiliari e prevede, in futuro, una razionalizzazione dei volumi occupati dalle strutture impiantistiche con una conseguente riduzione dell'impatto visivo della stessa.

Attualmente la Centrale presenta 4 camini, regolarmente autorizzati di cui quello più alto ha un'altezza pari a 150 m mentre gli altri tre rispettivamente 65 m, 90 m, 60 m. Il progetto proposto prevede la realizzazione di un camino di by-pass (altezza circa di 60 m) e di un camino principale per il ciclo combinato (altezza circa di 90 m).

2.3. Beni archeologici

2.3.b Nella *Carta del rischio archeologico* allegata al progetto, l'area in esame risulta interessata da consistenti riporti artificiali che, negli anni Sessanta del Novecento, hanno generalmente innalzato il piano di campagna di circa 1 -1,7 m, portandolo da una quota di 0,8 m slm, all'odierna quota di 2,5 slm. L'analisi della cartografia storica e delle riprese aeree evidenziano che il sedime fosse in passato interessato da un paleoalveo meandriforme, tuttavia in corrispondenza dell'area in esame e nelle immediate vicinanze non sono documentati ritrovamenti, determinando nella valutazione un rischio archeologico nullo, sicuramente attribuibile alle quote riferibili ai rialzi artificiali di terreno. L'assenza di evidenze archeologiche coincide anche con l'assenza di lavori archeologicamente documentati e contrasta con la grande abbondanza di ritrovamenti che caratterizzano le aree limitrofe, in particolare lungo il Naviglio Brenta ed il Canale dei Petroli. Tra questi si contano, oltre a margini spondali delle antiche arginature, anche strutture in legno e laterizio, tracciati di pavimentazioni e selciati stradali, principalmente di epoca compresa tra l'età antica e quella medievale.

PROPRIO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, vista la tipologia di interventi in progetto e la loro localizzazione esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (VE) nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1.a Macrofase Corso d'opera, fase n. 4 di cantiere: siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di questa Soprintendenza con prot. n° 16492 del 21.10.2019 che prevedono che le opere di scavo di fondazioni dirette, qualora si impostino ad una quota più profonda rispetto riporti artificiali realizzati negli anni Sessanta del Novecento (stimati tra 1 m e 1,7 m circa), senza interferire con precedenti manomissioni del suolo per la costruzione di fabbricati o la posa di sottoservizi, dovranno essere condotte con assistenza di un professionista archeologo incaricato, con oneri non a carico di questo Ufficio. A questa Soprintendenza andrà consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito della Soprintendenza. Si ricorda inoltre che l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico dovrà essere comunicato entro 24 ore a questa Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela».

CONSIDERATO che il Servizio II di questa direzione generale con nota prot.n. 21377 del 16.07.2020 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che si riporta integralmente:

«Nel far seguito alla nota prot. n. 13128 del 21/04/2020 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 7486 del 22.05.2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 15905 del 25.05.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto «nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate: 1.a Macrofase Corso d'opera, fase n. 4 di cantiere: siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di questa Soprintendenza con prot. n° 16492 del 21.10.2019 che prevedono che le opere di scavo di fondazioni dirette, qualora si impostino ad una quota più profonda rispetto riporti artificiali realizzati negli anni Sessanta del Novecento (stimati tra 1 m e 1,7 m circa), senza interferire con precedenti manomissioni del suolo per la costruzione di fabbricati o la posa di sottoservizi, dovranno essere condotte con assistenza di un professionista archeologo incaricato, con oneri non a carico di questo Ufficio. A questa Soprintendenza andrà consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito della Soprintendenza. Si ricorda inoltre che l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico dovrà essere comunicato entro 24 ore a questa Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 4212004 e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela».

Tutto ciò premesso, lo scrivente Servizio concorda con le valutazioni espresse dall'Ufficio territoriale e, considerato che nella Relazione archeologica preliminare è detto che l'area in esame «...presenta un rischio archeologico nullo, ma questo non esclude la possibilità di rinvenimenti in fase di intervento, visto il precedente assetto idrogeologico dell'area. Infatti, com'è evidente dalle presenze archeologiche limitrofe documentate, in particolare in prossimità di canalizzazioni antiche, è possibile rinvenire strutture lignee, come palificazioni per la messa in sicurezza degli argini, vista la presenza dei canali sopraccitati e analizzati nei paragrafi precedenti, o resti di piccole strutture lignee di servizio...», e considerato che la Soprintendenza con la citata nota ha chiarito che «. . . in corrispondenza dell'area in esame e nelle immediate vicinanze non sono documentati ritrovamenti, determinando nella valutazione un rischio archeologico nullo, sicuramente attribuibile alle quote riferibili ai rialzi artificiali di terreno... » eseguiti negli anni Sessanta del Novecento e che hanno «...generalmente innalzato il piano di campagna di circa 1-1,7 m, portandolo da una quota di 0,8 m slm, all'odierna quota di 2,5 slm... » e che quindi «...l'assenza di evidenze archeologiche coincide anche con l'assenza di lavori archeologicamente documentati e contrasta con la grande abbondanza di ritrovamenti che caratterizzano le aree limitrofe, in particolare lungo il Naviglio Brenta ed il Canale dei Petroli. Tra questi si contano, oltre a margini spondali delle antiche arginature, anche strutture in legno e laterizio, tracciati di pavimentazioni e selciati stradali, principalmente di epoca compresa tra l'età antica e quella medievale», condivide la richiesta di sorveglianza archeologica per le opere di scavo che si impostino ad una quota più profonda rispetto ai riporti artificiali realizzati negli anni Sessanta del Novecento (stimati tra I m e 1,7 m circa) e non interferiscano con precedenti manomissioni del suolo per la costruzione di fabbricati o la posa di sottoservizi. Si ribadiscono altresì i disposti stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004».

ESAMINATI gli elaborati progettuali pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare così come indicato in premessa.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

CONSIDERATO che il progetto è localizzato all'interno del perimetro della centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (VE) e sarà quindi localizzato all'interno dell'area industriale di Marghera.

CONSIDERATA la ricognizione vincolistica dell'area interessata dal progetto così come riportata nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente e integralmente sopra trascritta.

CONSIDERATO che il progetto consiste nella sostituzione di 4 unità esistenti alimentate a carbone con nuova unità alimentata a gas naturale.

PRESO ATTO, così come dichiarato dalla Società proponente, che l'obiettivo del progetto è di garantire la continua evoluzione e transizione energetica verso la riduzione della generazione elettrica da fonti maggiormente inquinanti, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi strategici di decarbonizzazione, in relazione alla sempre maggiore penetrazione nello scenario elettrico della produzione da FER (fonti di energia rinnovabili), caratterizzate dalla necessità di essere affiancate da sistemi di produzione/tecnologici stabili, efficienti, flessibili e funzionali ad assicurare l'affidabilità del sistema elettrico nazionale (cfr. Studio di impatto ambientale).

PRESO ATTO, così come dichiarato dalla Società proponente, che il nuovo impianto a gas è progettato con i criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale (cfr. Studio di impatto ambientale).

CONSIDERATO che attualmente la Centrale presenta 4 camini, regolarmente autorizzati di cui quello più alto ha un'altezza pari a 150 m mentre gli altri tre rispettivamente 65 m, 90 m, 60 m e che il progetto proposto prevede la realizzazione di un camino di by-pass (altezza circa di 60 m) e di un camino principale per il ciclo combinato (altezza circa di 90 m).

VALUTATO che il progetto di conversione mira a preservare il più possibile la struttura impiantistica esistente e riutilizzare gli impianti ausiliari.

ESAMINATO che, il progetto in esame, come si evince dalla documentazione presentata, in particolare dai fotoinserimenti effettuati rispetto a determinati fulcri visivi, non risulta determinare un impatto visivo rilevante o ulteriore rispetto al già presente impianto industriale.

CONSIDERATO che nelle vicinanze dell'area in progetto, in particolare lungo il canale dei Petroli, del Naviglio Brenta in particolare la foce, e a settentrione dell'odierna via dell'Elettronica, si registrano numerosi ritrovamenti archeologici di età antica e medievale, tra i quali si contano, oltre ai margini spondali delle antiche arginature, anche strutture in legno e laterizio, tracciati di pavimentazioni e selciati stradali.

CONSIDERATO che negli anni Sessanta del Novecento, l'area in oggetto è stata interessata da consistenti riporti artificiali che hanno generalmente innalzato il piano di calpestio di circa 1 - 1,7 m portandolo da una quota di 0,8 m slm all'odierna quota di 2,5 slm.

CONSIDERATO che, nella Carta del rischio archeologico allegata al progetto, così come rappresentato dalla Soprintendenza competente *“l'analisi della cartografia storica e delle riprese aeree evidenziano che il sedime fosse in passato interessato da un paleoalveo meandriforme, tuttavia in corrispondenza dell'area in esame e nelle immediate vicinanze non sono documentati ritrovamenti, determinando nella valutazione un rischio archeologico nullo, sicuramente attribuibile alle quote riferibili ai rialzi artificiali di terreno”*.

CONSIDERATO inoltre che l'assenza di evidenze archeologiche nelle immediate vicinanze all'area in progetto, rispetto alla grande abbondanza di ritrovamenti nelle aree limitrofe coincide anche con l'assenza di lavori archeologicamente documentati.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla

Società Enel Produzione S.p.A. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Enel Produzione S.p.A. per la realizzazione di un "Progetto di Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (VE)" nel rispetto della seguente condizione ambientale:

Siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e la Laguna, nota prot. n° 16492 del 21.10.2019, che prevedono che le opere di scavo di fondazioni dirette, qualora si impostino ad una quota più profonda rispetto riporti artificiali realizzati negli anni Sessanta del Novecento (stimati tra 1 m e 1,7 m circa), senza interferire con precedenti manomissioni del suolo per la costruzione di fabbricati o la posa di sottoservizi, dovranno essere condotte con assistenza di un professionista archeologo incaricato, con oneri non a carico di questa amministrazione. Alla suddetta Soprintendenza andrà consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito della Soprintendenza. Si ricorda inoltre che l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico dovrà essere comunicato entro 24 ore alla Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.


Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e la Laguna.

Il Funzionario responsabile del procedimento

Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. FEDERICA GALLONI



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO